



>Rescaldina (Mi) via G. Bassetti 11
t. 0331 577797
>Castellanza (Va) via G. Garibaldi 23
t. 0331 505724
>Gallarate (Va) Corso C. Colombo n.46
t. 0331 1860644

Addì, 22 gennaio 2021

OGGETTO : Circolare 2021

NUOVI TERMINI E MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Dal 1.1.2021

Con il DM 4.12.2020, pubblicato in G.U. 19.12.2020 n. 314, sono stati definiti nuovi termini di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e nuove modalità di assolvimento per le e-fatture transitate mediante SdI.

NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO

A decorrere dal 1.1.2021, il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, terzo e quarto trimestre solare è dovuto entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo (art. 6 co. 2 del DM 17.6.2014, modificato dal DM 4.12.2020). Il versamento dell'importo dovuto relativamente alle e-fatture emesse nel secondo trimestre solare, deve, invece, essere eseguito entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo.

Se l'imposta dovuta per le e-fatture emesse nel primo trimestre non supera 250,00 euro, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il secondo trimestre. Qualora, inoltre, l'imposta dovuta complessivamente per le e-fatture emesse nei primi due trimestri non superi ancora 250,00 euro, il versamento può essere effettuato per entrambi i trimestri entro il termine previsto per il terzo trimestre.

PROCEDURE DI INTEGRAZIONE DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Relativamente alle fatture elettroniche inviate mediante SdI dal 1.1.2021, l'Agenzia delle Entrate procede, per ciascun trimestre, sulla base dei dati in proprio possesso, all'integrazione delle fatture che non riportano l'indicazione dell'imposta di bollo, qualora questa risulti dovuta. Entro il giorno 15 del primo mese successivo al trimestre, l'informazione viene messa a disposizione del cedente/prestatore o dell'intermediario delegato. Quest'ultimo, laddove ritenga che, relativamente a una o più fatture integrate dall'Agenzia, non risultino i presupposti per il versamento dell'imposta di bollo, può variare i dati comunicati entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre. Con riferimento al secondo trimestre, la variazione dati può essere effettuata entro il 10 settembre dell'anno di riferimento.

L'Agenzia rende, quindi, noto al cedente/prestatore o all'intermediario delegato, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle e-fatture inviate tramite SdI in ciascun trimestre solare. Il termine è prorogato al 20 settembre dell'anno di riferimento per le fatture elettroniche inviate mediante SdI nel secondo trimestre solare dell'anno.

Colgo l'occasione per porgere

Distinti saluti

Dr. Paolo Colombo

Studio Dr. Colombo e Avv. Airolti S.t.p.a.s. – C.f. e P.i. n. 06046970965

www.STUDIOCOLA.IT